

ESTRATTO DA DUP 2024-2026 COMUNE DI CARBONIA
Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 15/2/2024
(da pag. 77 a pag. 80)

2.5.1 - Gli indirizzi nei confronti degli organismi partecipati

Tutti gli Organismi partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Pertanto, le partecipazioni pubbliche devono operare cercando di contenere le spese di funzionamento con una particolare attenzione alle spese del personale, a quelle per incarichi e consulenze, ai compensi percepiti dagli amministratori e ai livelli di indebitamento.

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento per dare attuazione a quanto indicato dall'articolo 147quater del T.U.E.L. "Controlli sulle società partecipate non quotate" il quale al comma 2 prevede che "Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Ogni pubblica amministrazione è, pertanto, tenuta ad attribuire indirizzi e obiettivi coerenti con le linee programmatiche dell'Amministrazione e rispettosi della autonomia propria di ciascun Organismo partecipato.

L'unico organismo nei confronti del quale l'Ente ha la possibilità di fornire reali indirizzi è la società controllata al 100% **SO.MI.CA.**

Tra gli indirizzi strettamente operativi, vi è quello di privilegiare la manutenzione di immobili e beni di pertinenza dell'Ente con priorità per quelle mancanze che possano dare origine ad eventi dannosi per i cittadini, con conseguenti risarcimenti a carico del Comune e in ultima istanza della stessa collettività.

Oggetto del Global Service, devono annoverarsi in particolare:

- la gestione tecnica integrata della manutenzione (anagrafica patrimoniale, archivio manutenzioni, gestione tecnica);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale;
- la manutenzione del verde pubblico;
- il diserbo delle superfici non pavimentate;
- la manutenzione delle fontane comunali
- la manutenzione del parco di Monte Rosmarino
- la manutenzione della segnaletica stradale;
- la manutenzione degli stabili e del patrimonio comunale;
- la pulizia del mercato civico;
- la gestione dei servizi di portineria e guardiania degli edifici comunali;
- la gestione, manutenzione preventiva, predittiva, ciclica ed a guasto dei sistemi e dei componenti;
- l'esecuzione dei lavori di sistemazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento del patrimonio, funzionale al perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione funzionale, continuità di servizio e miglioramento dello stato generale del patrimonio comunale oggetto di manutenzione mantenendo comunque prevalente il carattere di servizio rispetto alla quota parte lavori;

Con riferimento agli indirizzi gestionali da impartire alle società in controllo pubblico, l'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016 contiene una serie di prescrizioni in capo alle Pubbliche Amministrazioni socie richiedendo in particolare la definizione di obiettivi specifici, annuali e

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società in controllo pubblico, ivi comprese le spese di personale, che le società partecipate devono recepire con propri provvedimenti, e renderli pubblici ai sensi del successivo comma 7, dello stesso articolo.

Il contenimento delle spese di funzionamento delle società in controllo pubblico si inserisce in un contesto già segnato da precedenti indirizzi delle amministrazioni pubbliche socie, chiamate dall'art. 18 del D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 a fornire obiettivi di riduzione della spesa di personale di tali società. Il successivo intervento di riassetto del sistema delle società partecipate da pubbliche amministrazioni ha spinto il legislatore ad ampliare l'attenzione sulle spese societarie facendo riferimento, nell'art. 19 succitato, alle "spese di funzionamento" di tutte le società controllate, all'interno delle quali si collocano anche le spese sul personale, già prese in considerazione nella normativa oggi abrogata. La previsione normativa che legittima i soci ad interessarsi dell'organizzazione interna di società in controllo pubblico, attraverso l'emanazione di obiettivi volti a ridurre le spese sostenute, deroga evidentemente alle regole comuni sull'alterità della persona giuridica, che non ammetterebbero ingerenze esogene. Tuttavia, le previsioni di legge in tal senso intendono evidenziare come la partecipazione di soci pubblici al capitale sociale necessiti di un'accurata programmazione di obiettivi gestionali cui essa deve tendere e, in buona sostanza, in relazione al servizio reso all'Amministrazione di riferimento, che la stessa potrà valutare nell'ambito degli strumenti contrattuali a sua disposizione. Ciò non significa che le società in controllo pubblico non abbiano, fino ad oggi, operato con strumenti di pianificazione aziendale come qualsiasi impresa di mercato, ma l'inserimento di obiettivi di tal genere da parte dei soci pubblici orienta verso scelte organizzative simili a quelle da essi operate per le proprie strutture.

In tal senso, l'art. 19 comma 5 D.lgs. 175/2016 non fa riferimento alla "diminuzione" delle singole voci di costo, ma richiede il contenimento delle stesse, in relazione al settore in cui ciascun soggetto opera.

Si ritiene, in ogni caso, che il contenimento delle voci di spesa sopra indicate non debba ostacolare l'eventuale potenziamento e ampliamento dell'attività svolta da tali società (nei limiti di quanto consentito dal TUSP) e debba quindi essere ragionevolmente conciliato con l'eventualità che un tale sviluppo si concreti, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, e quindi non aumentando l'incidenza media percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, si impartiscono i seguenti indirizzi attinenti le spese di funzionamento, incluse quelle relative al personale delle società in controllo pubblico, cui la Società SO.MI.CA. deve sottostare nel prossimo triennio 2024-2026:

- contenimento dei costi di funzionamento (ossia: spese per acquisto di beni e servizi; spese per il personale; oneri diversi di gestione al netto degli eventuali costi di natura straordinaria). In particolare:
 - in presenza di squilibri gestionali, di risultati d'esercizio negativi, di situazioni prospettiche in disequilibrio economico-finanziari divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia;
 - nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalla Società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà aumentare a condizione di mantenere inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio sociale considerato e dandone puntuale evidenza ed esplicazione nelle relazioni da trasmettere al Comune;
 - In caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, si potrà procedere al reperimento di risorse a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- attribuire premi e incentivi al personale correlati agli obiettivi raggiunti e al risultato di bilancio

- con particolare attenzione, in caso di risultato negativo, alle motivazioni sottostanti;
- non adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività;
 - non applicare aumenti retributivi o corrispondere nuove o maggiori indennità o comunque altre utilità a qualsiasi titolo, non previste o eccedenti i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;
 - rispettare le disposizioni e i limiti dell'art. 11, del D.lgs. n. 175/2016;
 - rispettare i limiti normativi in materia di conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenze, convegni, mostre, formazione;
 - rispettare le disposizioni normative applicabili alle società partecipate e in particolare:
 - Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D.lgs. n. 175/2016;
 - Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 36/2023, e relative Linee ANAC;
 - Disposizioni sulla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, L. n. 190/2012, e relativi decreti attuativi n. 33/2013 e n. 39/2013;
 - Disposizioni in materia di assunzione di personale;
 - stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui d.lgs n. 165/2001. Tali provvedimenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società. La società dovrà dare motivata e documentata evidenza nell'ambito nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio e/o nella relazione sul governo societario di cui all'articolo 6 comma 4 del D.lgs 175/16:
 - delle politiche assunzionali adottate e della relativa coerenza con i presenti indirizzi;
 - del rispetto dei vincoli di spesa e degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti nei presenti indirizzi, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio;
 - degli eventuali oneri contrattuali della contrattazione integrativa e del rispetto degli indirizzi ricevuti;
 - degli adempimenti previsti all'articolo 25, comma 1, del TUSP con riferimento agli esercizi 2021/2022/2023 in ordine alla ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
 - rispettare la determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 contenente “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
 - Salvaguardare il patrimonio netto della società attraverso il raggiungimento di un risultato positivo di bilancio da intendere come miglioramento nella gestione societaria in chiave prospettica, che sarà valutato secondo una visuale “dinamica”, in quanto viene determinato tenendo in considerazione la modifica, in positivo, delle poste in bilancio rispetto al precedente esercizio;
 - raggiungere l'equilibrio economico finanziario dei servizi affidati alla società;
 - presentare una relazione quadrimestrale che dia conto analiticamente dei seguenti dati economico-finanziari:
 - a) Valore della produzione;
 - b) Acquisti materie;
 - c) Servizi;
 - d) Godimento beni di terzi;
 - e) Personale e relativo assetto organizzativo;
 - f) Ammortamenti;
 - g) Variazione rimanenze;
 - h) Oneri diversi di gestione;

- i) Risultato operativo lordo;
- j) Gestione straordinaria;
- k) Risultato prima delle imposte;
- l) Margine operativo lordo;
- m) Reddito operativo;
- n) Beni materiali acquistati in corso di esercizio (autocarri/automezzi, attrezzature, macchinari, mobili e arredi, cespiti)

Per quanto riguarda l'attività gestionale dei singoli servizi, la società dovrà relazionare semestralmente mediante report sull'attività dei singoli servizi svolti su base mensile.

Il rispetto dei presenti indirizzi dovrà essere oggetto di verifica da parte Collegio Sindacale della società, il quale è tenuto a informare il Comune di Carbonia sugli esiti del controllo e l'ottemperanza della società ai medesimi.